(N. 7-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei disegni di legge sulle locazioni

(RELATORE SALARI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice MERLIN Angelina

PRESENTATO NELLA SEDUTA DEL 28 GIUGNO 1953

Comunicata alla Presidenza il 1° agosto 1956

Norme in materia di sfratti.

ONOREVOLI SENATORI. — In data 28 giugno 1953 fu comunicato alla Presidenza di questa Assemblea, il disegno di legge in esame con il quale si propone che « la esecuzione delle sentenze di sfratto dalle abitazioni non può aver luogo se agli sfrattati non sia stato assegnato un conveniente alloggio o da parte del proprietario a favore del quale è stata pronunciata la sentenza o da parte delle autorità comunali ».

Una norma analoga, sotto forma di emendamento al disegno di legge n. 171 presentato dal Guardasigilli Azara, fu proposta alla Commissionie speciale per le locazioni, ma fu respinta, così come venne successivamente respinta anche dall'Assemblea in sede di discussione del medesimo disegno di legge.

L'iniziativa è stata poi ripresa dall'onorevole Montagnani e da altri con il disegno di legge n. 1232, per il quale questa Commissione speciale ha proposto il non passaggio agli articoli.

Pur non essendo quindi formalmente mai stato discusso, il presente disegno di legge, in sostanza, è stato ripetutamente sottoposto all'esame di questa Commissione e dell'Assemblea. Si ritiene pertanto superfluo illustrare i motivi che ci inducono a proporre che il disegno di legge in questione venga respinto senza esaminarne il merito.

SALARI, *relatore*.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

L'esecuzione delle sentenze di sfratto dalle abitazioni non può avere luogo se agli sfrattati non sia stato assegnato un conveniente alloggio o da parte del proprietario a favore del quale è stata pronunciata la sentenza, o da parte delle autorità comunali.